



Prot. n° 421 del 4/2/10

ORDINANZA DEL SINDACO N. 5 del 4/2/10

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI SUL TERRITORIO COMUNALE.

CONSIDERATO che lo smaltimento dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e che pertanto è necessario emanare apposita ordinanza al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;

CONSTATATO che il deposito, l'abbandono e l'errato conferimento di qualsiasi tipologia di rifiuti, oltre a rappresentare un problema estetico ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico - sanitario;

CONSIDERATO che i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- senza determinare rischi per le acque, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori ed odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

CONSIDERATO che lo smaltimento dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario;

RITENUTO opportuno assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;

RITENUTO quindi opportuno adottare un apposito atto per definire obblighi e divieti degli utenti;

CONSIDERATO:

a) che il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle raccolte differenziate posti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale rispondono ai fini di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di tutela igienico - sanitaria;


b) che è necessario incrementare l'opera di vigilanza e controllo sulle modalità di conferimento dei rifiuti e sulla corretta separazione per la tipologia degli stessi;

VISTO il D.lgs 03/04/2006 n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO l'art. 7 bis, comma 1, introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003 e il comma 1 bis introdotto dall'articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003, nel quale viene fissato l'importo delle sanzioni amministrative, per i regolamenti comunali e per le ordinanze, che vanno da €. 25,00 fino a €. 500,00, da applicarsi con le modalità previste dalla L. 689/81 e succ. mod. e integr.;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Sindaco;

VISTA la legge 24 Novembre 1981 n.689 e successive modifiche ed integrazioni;




ORDINA

A TUTTI GLI UTENTI di volersi scrupolosamente attenere a tali norme al fine di cooperare al miglior svolgimento del servizio nell'interesse comune.

1. E' vietato l'abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali o sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo VI CAPO I del D.lgs 03/04/2006 n. 152, chiunque viola i divieti di cui agli art. 1 e 2 della presente ordinanza, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Responsabile del Servizio o un suo delegato dispone con Ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. E' vietato abbandonare VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI sul suolo pubblico, demaniale e privato. Le modalità previste per la rottamazione, oltre ad eventuali sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, sono quelle contenute nel D.M. 460 del 22 Ottobre 1999, nel D. Lgs. N. 209/2003 e nell'art. 231 D.lgs 03/04/2006 n. 152;
5. E' obbligatorio per gli utenti detentori di civili abitazioni e di attività produttive, ricadenti sul territorio comunale conferire e consegnare i rifiuti pericolosi (oli, accumulatori, batterie per auto etc) ai Centri di conferimento e riciclo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e del D.Lgs. 5 Novembre 1997 n.389.

6) Deve essere esercitata la separazione dei rifiuti solidi urbani, carta, vetro, plastica, lattine dai comuni rifiuti domestici, i quali devono essere collocati la sera prima, dopo le ore 19.00, del giorno in cui è previsto il ritiro e conferiti nei seguenti modi e giorni:

- a) **FRAZIONE UMIDA**, proveniente da scarti alimentari e materiali putrescibili devono essere contenuti nelle apposite buste marrone distribuite ad ogni utenza dalla Ditta Appaltatrice, riposte nell'apposito secchiello di colore marrone da depositare esclusivamente fuori dell'uscio di casa, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì;
- b) **FRAZIONE SECCA**, non riciclabile e residuale e, per esclusione, riguarda tutto ciò che non è previsto dalle altre raccolte differenziate: devono essere collocati nelle apposite buste grigie in dotazione a ciascun cittadino con conferimento nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì depositandole sull'uscio di casa già dalla sera prima del giorno previsto per la raccolta;
- c) **VETRO**: conferimento, per le utenze domestiche, ogni primo e terzo sabato nell'apposito contenitore e per le utenze specifiche (Bar, Ristoranti, Pizzerie ecc.) nei giorni di lunedì e giovedì di ogni settimana; il conferimento dovrà essere fatto a mezzo di appositi contenitori (con esclusione delle buste di plastica);
- d) **CARTA E CARTONE**: conferimento ogni giovedì in contenitori sfusi (cassette o simili con esclusione delle buste di plastica);
- e) **PLASTICA E BARATTOLAME**: bottiglie di plastica, flaconi in plastica, vaschette per alimenti, sacchetti della spesa, lattine, alluminio e acciaio a banda stagnata, barattoli di pelati, ecc.; conferimento ogni martedì nelle apposite buste di colore giallo avendo cura di depositarle già dalla sera prima del giorno di raccolta presso l'uscio di casa;
- f) **FARMACI SCADUTI**: da conferire nei contenitori presso le farmacie;
- g) **PILE ESAUSTE**: da conferire presso i tabacchini e i rivenditori autorizzati;



b) MATERIALI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA:
(Materassi, Brande, Lavatrici, Frigoriferi, Mobili vecchi, ecc.) primo e terzo martedì di ogni mese avendo cura di depositarli all'esterno dell'abitazione già dalla sera prima del giorno previsto per la raccolta;

Chiunque voglia conferire direttamente i rifiuti, tranne quelli di provenienza non domestica, può farlo presso l'isola ecologica in località "Bonu Caminu" tutti i lunedì, mercoledì e sabati dalle ore 07.00 alle ore 12.00.

PER INFORMAZIONI E ISTRUZIONI il cittadino potrà rivolgersi agli uffici comunali competenti e/o ai numeri 33939697621 – 3480661458 oppure al numero verde 800029187;

SANZIONI

chiunque violerà il presente atto, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, sarà soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

ABBANDONO di qualsiasi tipologia di rifiuto in luogo non conforme a quanto previsto nelle premesse del presente provvedimento sarà punito con una sanzione pecuniaria (Art 192- 255 Dlgs. n. 152 del 03/04/2006):

- da € 105,00 a € 620,00 per rifiuti ingombranti e pericolosi e appartenenti alla categoria dei beni durevoli;

- da € 25,00 a € 155,00 per rifiuti NON pericolosi e NON ingombranti;

- € 500 in misura fissa in caso in cui l'abbandono sia riferito a grandi quantità.

CONFERIMENTO di ogni tipologia di rifiuto in maniera non conforme a quanto previsto nelle premesse del presente provvedimento sarà punito con una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le modalità previste dalla L. 689/81, i cui proventi saranno devoluti al Comune.

L'Ufficio Tecnico, il personale del Comando di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

INFORMA CHE

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, in applicazione della L. 1034/1971, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro **60 giorni** dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro **120 giorni**, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

la presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio ;

- comunicazione agli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione;

- trasmissione alla Ditta BELLONI Giovanni, con sede in Ottana loc. Cadaffu, n. 22, nonché la massima pubblicità e diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione;

- trasmissione all'Ufficio Tecnico sede, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Corpo di Vigilanza Ambientale e al Comando di Polizia Municipale del Comune di Orune per la vigilanza sull'osservanza delle modalità sopra individuate.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge, con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

L'Amministrazione Comunale confida nel senso civico di ogni cittadino affinché sia parte attiva e responsabile e concorra a rendere il servizio più efficiente sia sotto il profilo organizzativo che del rispetto e del decoro dell'ambiente.

